





COMUNE DI SANDRIGO

Provincia di Vicenza



Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attrazioni di spettacolo viaggiante

(Legge 18.03.1968 n. 337 – art. 9)



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1. Oggetto del Regolamento	3
Art.2. Individuazione delle Aree	3
Art.3. Obblighi del Concessionario	4
Art.4. Cauzione	4
Art.5. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....	5
Art.6. Gestione dell'attrazione: divieto di subconcessione	5
Art.7. Responsabilità dei concessionari.....	5
Art.8. Veicoli adibiti ad abitazione e mezzi di carico	5
Art.9. Svolgimento di attività attrazionistiche su aree private.....	6
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL' AMBITO DI SAGRE, FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI LOCALI	6
Art.10. Domanda di concessione di aree	6
Art.11. Concessione delle aree e rilascio autorizzazione per lo svolgimento delle attività 7	
Art.12. Subingresso nell'esercizio dell'attività.....	7
Art.13. Assenze	8
Art.14. Sostituzione dell'attrazione.....	8
Art.15. Decadenza e Revoca.....	9
Art.16. Attività complementari.....	9
SPETTACOLI CIRCENSI	9
Art.17. Circhi ed altri complessi dello Spettacolo Viaggiante	9
Art.18. Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio	10
DISPOSIZIONI FINALI	11
Art.19. Sanzioni	11
Art.20. Norme accessorie	11
Art.21. Pubblicità	11

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante così come definite all'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art.2. Individuazione delle Aree

Le aree disponibili per il rilascio di concessione per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono di seguito individuate, e potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in caso di motivate sopravvenute esigenze.

Le aree comunali idonee all'installazione di spettacoli viaggianti (giostre) sono:

- area del parco pubblico comunale di via delle Fontane nella frazione di Ancignano;
- vie e piazze centrali di Sandrigo capoluogo: piazza Giovanni Paolo II, piazza Matteotti, piazza Marconi, piazzetta Röst, via Ippodromo;

L'area comunale idonea all'installazione di circhi è situata in Via Azzone Sesso/ via Magellano, a Sud degli impianti sportivi del capoluogo.

- l'area ha forma trapezoidale di dimensioni pari a circa ml 62 x 31 media;
- è dotata di punti di fornitura acquedotto (anche per idrante) ed energia elettrica idonei all'allaccio da parte della strutture di spettacolo
- nei pressi c'è sufficiente dotazione di parcheggi sia per la sosta dei mezzi pesanti delle attrazioni che dovranno stazionare nel periodo di sosta che per il pubblico che assisterà agli spettacoli
- l'area è agevolmente raggiungibile da più direzioni, essendo localizzata immediatamente a ridosso degli impianti sportivi di Sandrigo.

I circhi dovranno essere di dimensioni idonee rispetto all'area individuata.

Qualora le suddette aree di cui al presente articolo risultassero, anche temporaneamente, inidonee allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante, la Giunta Comunale provvederà alla individuazione di aree diverse in conformità a quanto disposto dalla L. 337/1968.

Art.3. Obblighi del Concessionario

La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) occupazione dell'area:
 - l'occupazione deve avvenire con l'attrazione/i autorizzata;
 - non è consentito occupare spazi diversi, per dimensione e localizzazione, rispetto a quelli assegnati;
 - la partecipazione è obbligatoria per l'intera durata della manifestazione: devono essere, pertanto, rispettare le date fissate per l'inizio e la fine della medesima. Non è consentito installare l'attrazione/i durante il periodo della manifestazione né abbandonare l'area assegnata prima del termine stabilito, pena la perdita del diritto di anzianità.
 - devono essere scrupolosamente rispettati i tempi e le modalità di installazione e rimozione impartite dall'Amministrazione, come contenute negli atti di concessione;
 - durante l'orario di operatività l'attrazione deve essere ininterrottamente aperta ed illuminata
 - è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, della concessione in quanto strettamente personale e valida per l'attrazione/i per cui è rilasciata, pena la revoca della medesima e la perdita del diritto di anzianità;

- b) devono essere rispettate le norme igienico sanitarie e deve essere garantita la pulizia ed in decoro delle aree occupate e delle immediate adiacenze; allo scadere della concessione, le aree e le immediate adiacenze devono essere restituite libere, pulite e nelle medesime condizioni nelle quali si trovano al momento della consegna;

- c) devono essere osservati tutti gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni di volta in volta impartiti dagli organi di vigilanza e dall'ufficio competente al rilascio delle concessioni;

- d) deve essere esposto in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337 del 18.03.1968;

Art.4. Cauzione

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area entro il termine stabilito ed a non abbandonarla prima della scadenza della concessione, nonché per eventuali danni od ammanchi ai beni del Comune, deve essere versato un deposito cauzionale, con le modalità e gli importi che sono di volta in volta comunicati proporzionati alla categoria ed alla dimensione dell'attrazione.

La cauzione è restituita, a conclusione della manifestazione ed avvenuto sgombero delle aree, eliminazione delle eventuali affissioni ed accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o sia restituita non nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate al concessionario, con rivalsa sulla cauzione versata, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.

Art.5. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per l'occupazione dell'area, il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale, entro il giorno precedente l'inizio della relativa manifestazione, il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura prevista dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno 2 anni; la riammissione potrà in ogni caso avvenire solamente allorché sia stato saldato il debito nei confronti del Comune.

Art.6. Gestione dell'attrazione: divieto di subconcessione

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione.

Art.7. Responsabilità dei concessionari

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente o indirettamente, dall'esercizio dell'attività autorizzata ai sensi del presente regolamento fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario, restando l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art.8. Veicoli adibiti ad abitazione e mezzi di carico

La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione dei titolari della concessione e dei mezzi di carico può aver luogo nelle aree pubbliche a ciò destinate ed indicate dall'Amministrazione Comunale ovvero in diversa area privata previa diversa comunicazione al Comune.

La sosta in area pubblica deve avvenire con le modalità comunicate dal competente Ufficio, particolarmente per quanto riguarda date ed orari di arrivo e partenza.

Si intende compresa nel canone determinato ai sensi del precedente art. 5 la sosta dei veicoli e mezzi di carico, nell'area indicata dal Comune, dal lunedì precedente la manifestazione interessata fino al giorno successivo la chiusura della manifestazione stessa.

Le caratteristiche dei mezzi (modello e targa), le generalità delle persone e l'area interessata devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio comunale competente.

E' assolutamente vietato l'ingresso alle predette aree a mezzi e persone non preventivamente autorizzati.

I concessionari sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene, di pubblica sicurezza e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art.9. Svolgimento di attività attrazionistiche su aree private

L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti in aree private è soggetto ad autorizzazione del Comune, in base alla vigente normativa e alle disposizioni di cui al presente Regolamento, previa presentazione del consenso scritto da parte del proprietario dell'area interessata.

Anche nel caso di utilizzo di area privata è dovuto il deposito cauzionale.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI SAGRE, FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI LOCALI

Art.10. Domanda di concessione di aree

Gli esercenti spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale, rivolgono al Comune istanza di concessione dell'area almeno 30 giorni prima del periodo in cui è richiesto di esercitare l'attività.

La domanda, soggetta all'imposta di bollo, dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) Generalità e recapiti del richiedente la concessione;
- b) Codice fiscale e partita IVA;
- c) Tipologia dell'attrazione che s'intende installare e misure di massimo ingombro della stessa (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi quali cassa, generatori, ecc.);
- d) Fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- e) Numero, targhe e dimensioni dei carri-abitazione e dei mezzi di carico;
- f) Numero e data di rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 T.U.LL.P.S. per le attrazioni che intendono gestire;

- g) Numero e data d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- h) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare, con quietanza dell'avvenuto pagamento del premio;
- i) documentazione di verifica periodica di cui all'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

Per l'esercizio dell'attrazione di spettacolo viaggiante dovrà essere presentata la dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.

Art.11. Concessione delle aree e rilascio autorizzazione per lo svolgimento delle attività

L'assegnazione delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese dello spettacolo viaggiante è effettuata dall'Ufficio Commercio del Comune.

Il numero di attrazioni per cui può essere rilasciata concessione è quello risultante dalle apposite planimetrie agli atti dell'Ufficio Commercio.

I gestori che, in caso di domanda, risultano avere diritto di anzianità già acquisita sulle aree assegnate in concessione alla data di approvazione del presente Regolamento, sono quelli che risultano agli atti d'ufficio dell'edizione 2015 delle diverse manifestazioni svolte.

Qualora, nel caso di assenza di concessionario avente diritto, si rendano liberi spazi adeguati all'installazione di attrazioni viaggianti all'interno delle aree di cui all'art. 2, può essere consentita l'occupazione temporanea, limitatamente all'edizione in corso e senza costituire titolo per l'acquisizione del diritto di anzianità, di altre attrazioni fino al completamento della disponibilità delle aree secondo i seguenti criteri da valutare in ordine:

- a. compatibilità delle dimensioni dell'attrazione con l'area disponibile, tenuto conto degli aspetti relativi alla sicurezza, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
- b. caratteristiche dell'attrazione, che abbia caratteristiche diverse da altre già operanti, anche con riferimento all'equilibrio dell'offerta ad adulti e bambini;
- c. maggior numero di presenze alla manifestazione
- d. ordine cronologico di presentazione delle richieste

L'aggiornamento delle graduatorie predisposte per ciascuna manifestazione avviene annualmente con l'inserimento d'ufficio delle imprese che abbiano presentata domanda valida per la concessione d'uso delle aree.

Art.12. Subingresso nell'esercizio dell'attività

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o per causa di morte comporta il riconoscimento del diritto di anzianità acquisita dal dante causa, sempre che sia comprovato con documentazione notarile l'effettivo trasferimento dell'azienda e/o cessione di ramo d'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

In caso di subingresso per causa di morte, nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Art.13. Assenze

Il concessionario che, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, adeguatamente dimostrati e riconosciuti validi dall'Amministrazione, non può essere presente, conserva la sua anzianità ininterrotta,

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata in alcun caso giustificato motivo.

La rinuncia volontaria a partecipare al parco, non comunicata e giustificata prima dell'inizio della manifestazione, comporta automaticamente la perdita del diritto di anzianità.

Art.14. Sostituzione dell'attrazione

I proprietari di attrazioni aventi diritto di anzianità, qualora intendano sostituire la propria attrazione con altra, devono presentare, entro il termine di cui all'art. 3, apposita richiesta. La sostituzione può essere autorizzata tenuto conto delle seguenti condizioni:

- a nuova attrazione deve essere di tipologia tale da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti, anche al fine di offrire al pubblico una maggiore varietà di spettacoli;
- la stessa deve possedere migliori caratteristiche, in termini di modernità, sicurezza e/od estetica, di quella per la quale si richiede la sostituzione.
- le dimensioni della medesima non devono pregiudicare, per motivi di spazio, l'esercizio dell'attività da parte degli altri concessionari né creare ostacolo alla sicurezza e alla viabilità.

Il rilascio dell'autorizzazione per la nuova attrazione comporta automaticamente la rinuncia definitiva ad installare quella precedentemente autorizzata.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), sempre che la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario e venga rilasciata la necessaria autorizzazione.

Art.15. Decadenza e Revoca

La concessione di suolo pubblico per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) mancata installazione dell'attrazione nel termine previsto;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta.

La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono revocate nei seguenti casi:

- a) cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria concessione/autorizzazione;
- b) motivi di ordine, sicurezza ed igiene pubblici.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo il concessionario perde il diritto di anzianità.

Art.16. Attività complementari

Sono considerate attività complementari ai parchi divertimento installati in occasioni di manifestazioni i banchi per dolci, zucchero filato, pop-corn e per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. Si tratta di attività che sono inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco e per le quali è rilasciata specifica concessione.

La collocazione di dette attività non dovrà recare alcun tipo di pregiudizio né ostacolo alla sistemazione delle attrazioni.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dalla competente ASL e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la loro attività è svolta esclusivamente nei parchi di divertimento.

Sono considerate attività complementari alla singola attrazione le modeste attrezzature, da installare in prossimità all'attrazione stessa e con essa oggetto di unica concessione, destinate alla vendita di zucchero filato, pop-corn e simili.

I titolari dell'attività complementare devono essere in regola con la normativa igienico sanitaria vigente.

SPETTACOLI CIRCENSI

Art.17. Circhi ed altri complessi dello Spettacolo Viaggiante

Si definiscono circhi equestri e ginnastici le "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati,

animali", ai sensi del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e successivi aggiornamenti.

L'area destinata all'effettuazione di spettacoli circensi o di altri complessi dello spettacolo viaggiante può essere concessa, ai richiedenti secondo i seguenti criteri:

- a) disponibilità dell'area in periodi non concomitanti con lo svolgimento di altre manifestazioni o iniziative, fatti salvi in ogni caso i motivi di pubblico interesse;
- b) adeguato intervallo temporale (non inferiore a 60 giorni) trascorso tra un'occupazione e l'altra, tale da non sovraccaricare la suddetta area o creare eccessiva offerta di spettacoli;
- c) assenza di danni causati in occasione di precedenti occupazioni o note negative redatte dai competenti uffici;
- d) ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Le domande di concessione di aree comunali per l'installazione di circhi od altri complessi dello spettacolo viaggiante devono essere presentate al competente Ufficio almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

La domanda, soggetta all'imposta di bollo, dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) Generalità e recapiti del richiedente la concessione;
- b) Codice fiscale e partita IVA;
- c) Tipologia dell'attrazione che s'intende installare e misure di massimo ingombro della stessa (comprese tutte le attrezzature ed i mezzi operativi quali cassa, generatori, ecc.) e capienza di spettatori della struttura;
- d) Fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta;
- e) Numero, targhe e dimensioni dei carri-abitazione e dei mezzi di carico;
- f) Periodo di permanenza richiesto per la concessione dell'area;
- g) Indicazione della eventuale presenza e del tipo di animali;
- h) Numero e data di rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 del T.U.LL.P.S. per le attrazioni che si intendono installare;
- i) Numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- l) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare, con quietanza dell'avvenuto pagamento del premio;
- m) documentazione di verifica periodica di cui all'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

Per l'esercizio dell'attrazione di spettacolo viaggiante dovrà essere presentata la dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.

Art.18. Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

Su istanza del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato.

La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.19. Sanzioni

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Per le altre infrazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs 267/2000 e s.m.i., art. 7bis, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Art.20. Norme accessorie

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, ed i Regolamenti comunali in materia di polizia urbana, occupazione di suolo pubblico, igiene, comprese le sanzioni.

Art.21. Pubblicità

Il presente regolamento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.